

COMUNE DI GIAIOLE IN CHIANTI

Servizio Lavori Pubblici

=====

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GIAIOLE IN CHIANTI E
L'ENTE/L'ASSOCIAZIONE ----- PER ATTIVITA' PER
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE NEL COMUNE DI
GIAIOLE IN CHIANTI GITA CIRCONDARIO - ANNO SCOLASTICO 2024/'25

Fra:

⇒ COMUNE di GIAIOLE IN CHIANTI, (Partita IVA 00259620524) con
sede in Gaiole in Chianti, Via Ricasoli n. 5, rappresentato per la presente
scrittura dalla Sig.ra P.Ed. Silvia Bonucci, in forza del Decreto di nomina
del Sindaco n. 9 del 26.07.2024, e dell'art. 16 del Regolamento Uffici e
servizi del Comune di Gaiole in Chianti;

⇒ ----- con sede in -----,
-----, nella persona del Sig. -----, nato a -----
il -----in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione
stessa;

PREMESSO

- Che con Decreto di nomina del Sindaco di Gaiole in Chianti n. 9 del
26.07.2024 veniva nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Protezione P.Ed. Silvia Bonucci;

- il Comune di Gaiole in Chianti ha l'obbligo di garantire il trasporto
scolastico che si caratterizza come servizio pubblico essenziale perché
connesso con l'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dall'art.34

co.2 della Costituzione e dall'art.110 d. lgs. 297/1994;

- ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 63 del 13/04/2017 gli enti locali assicurano il trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie statali, per consentire loro il raggiungimento della sede più vicina di erogazione del servizio scolastico;

- Che con Deliberazione n. 41 la Giunta Comunale in data 26.03.2024 ha dato atto di indirizzo all'ufficio tecnico - Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, ..."di procedere senza indugio all'eventuale espletamento di nuova procedura di affidamento del servizio;"...

- Che per lo svolgimento del servizio sociale è necessario individuare un'associazione di volontariato iscritta nel Registro del Terzo Settore, che abbia i requisiti amministrativi e capacità tecnica organizzativa, con la quale stipulare una Convenzione finalizzata all'affidamento del Servizio Sociale di trasporto alunni, zona "Circondario" periodo dal 16.09.2024 al 10.06.2025;

- Che il comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore n. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione debba individuare le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- Che con Determinazione n. 126 del 27.08.2024 del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore, è stato approvato l'avvio della procedura comparativa e i relativi documenti: l'Avviso Pubblico, lo Schema di Convenzione e il Modello di

partecipazione;

- Che le attività da svolgere previste consistono nel trasporto di alunni dalla sede di residenza alla sede della scuola nel capoluogo, con utilizzo dei propri mezzi, di n. massimo 2 alunni (modificabili fino ad un massimo di n. 4 alunni), nella zona "Circondario" intesa quale territorio ricompreso tra la località Monterotondo-Badia a Coltibuono-Gaiole;

PREMESSO ALTERESI'

- dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.gaioleinchianti.it, in "amministrazione trasparente", l'Avviso pubblico, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato di manifestare la propria volontà di collaborare con l'ente per l'esecuzione del Servizio di trasporto scolastico, zona "Circondario" nel periodo dal 16.09.2024 al 10.06.2025;

- che con verbale del ----- la commissione propone l'aggiudicazione della procedura comparativa L'Ente -----;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Gaiole in Chianti n. ----- del ----- è stato affidato il Servizio Sociale di trasporto alunni, zona "Circondario" nel periodo dal 16.09.2024 al 10.06.2025;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Gaiole in Chianti conferisce all'Ente -----lo svolgimento del servizio sociale di trasporto di alunni, zona "Circondario", inteso quale

territorio ricompreso tra la località Monterotondo-Badia a Coltibuono-Gaiole, per un n. massimo di 4 alunni della scuola di primo grado, tramite il Presidente pro-tempore -----come sopra qualificato, dichiara di accettare sottostando incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in merito all'attività affidata.

ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Ente ----- con sede -----, nella persona del-----, si impegna a svolgere le funzioni appresso specificate:

- Trasporto alunni scuola primaria e secondaria I° grado, massimo n. 4 bambini - Gita "Circondario" (tratta Gaiole in Chianti, Bivio Monterotondo, Badia, Gaiole in Chianti) con i seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì

- Entrata 8:30

- Uscita 13,30

Martedì

- Entrata 8:30

- Uscita 16,10

per una stima di 200 Km/settimana (complessivi 3.800 km su 19 settimane).

- Il servizio verrà effettuato nell'ambito del calendario scolastico, in particolare verrà svolto tutti i giorni feriali, esclusi i giorni di sabato, i giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti organismi scolastici, i giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, luttu nazionali, ecc.);

• Durante lo svolgimento del servizio, i luoghi ed orari di servizio potranno subire variazioni in base ad eventuali modifiche dell'orario scolastico o al numero degli alunni iscritti al servizio.

• E' fatto assoluto divieto apportare variazioni all'orario ed al percorso assegnato se non espressamente autorizzate e\o concordate con il Settore Scuola del Comune.

• E' fatto divieto di prendere accordi verbali con genitori e personale della scuola circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso, senza che vi sia l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Scuola del Comune.

• L'Ente è inoltre tenuto a predisporre e concordare con il Settore Scuola, prima dell'inizio del servizio, il percorso e gli orari di passaggio del mezzo di trasporto, presso le eventuali fermate predisposte dall'Amministrazione Comunale, sulla base degli utenti iscritti al servizio.

• L'Ente è tenuto a svolgere il servizio con puntualità, in rapporto all'orario di inizio e di conclusione delle lezioni.

ART. 3 - ADDETTI ALL'ATTIVITA', COMUNICAZIONI

Per le attività di cui sopra L'Ente -----, dovrà comunicare, entro due giorni dalla stipula della presente convenzione al Responsabile del Servizio Comunale Lavori Pubblici, i nominativi dei referenti del servizio compreso il recapito telefonico ed i relativi sostituti nonché l'elenco dei nominativi dei volontari che svolgeranno il servizio.

Le variazioni dei nominativi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Comunale.

ART. 4 – RICONOSCIMENTO DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITA' E SICUREZZA
SUL LAVORO.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, nello svolgimento del servizio, i volontari dovranno indossare abbigliamento riconducibile alle insegne dell'Associazione in oggetto, idoneo all'uso specifico e completo tutti i DPI previsti per le attività convenzionate oltre ad apposito tesserino di riconoscimento.

L'Associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità, civile e penale, garantendo che i volontari impiegati nello svolgimento dell'attività di trasporto, rispettino i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità psico-fisica;
- idoneità alla guida (patente);
- copertura assicurativa per tutte le attività previste nella propria attività di volontariato;

Art. 5 – ASSICURAZIONI

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi della legge n. 266-91 art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo.

L'Ente ----- ai sensi dell'art. 18 del Codice del terzo Settore, è in possesso di idonee polizze assicurative a tutela dei rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d'opera che vengano impiegati dall'Associazione stessa. Gli estremi delle polizze in oggetto risultano essere i seguenti:

- polizza assicurativa malattia e infortunio: Rilasciata da -----

-----, n. -----;

- polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi: Rilasciata da --

-----, n. -----;

- polizza assicurativa mezzi d'opera: Rilasciata da -----,

n. -----;

ART. 6 – VEICOLI A DISPOSIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE.

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione L'Ente ----- si avvarrà delle attrezzature e dei mezzi a propria disposizione, nonché di attrezzature e materiali comunali, dietro richiesta e ad avvenuta autorizzazione, ove possibile.

I veicoli devono essere adatti al servizio da svolgere, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento e devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada.

Tutti gli automezzi impiegati devono essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli; devono essere in regola con le revisioni generali e annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M n° 408/98. Per nessun motivo sarà tollerato sui veicoli un carico superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione.

Il Comune ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in

riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non adeguati ed affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, la ditta ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dei propri mezzi utilizzati, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Gaiole in Chianti – Servizio Sociale di trasporto Alunni".

ART. 7 – VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA.

Al fine di identificare l'attività svolta sul territorio del Comune, ai sensi dell'art. 33, capo I, Titolo V del D.Lgs. n. 117/2017 modificato dal D.Lgs. n. 105/2018 "*Dati particolari categorie di enti del terzo settore delle organizzazioni di volontariato*", l'Associazione è tenuta a rendicontare, secondo le normali prassi del settore, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nell'ambito della presente convenzione, utile al monitoraggio dei servizi, mediante utilizzo della scheda di rendicontazione (allegato A).

La rendicontazione dovrà essere effettuata mensilmente in maniera dettagliata, indicando:

- data del trasporto;
- nominativo volontario che ha svolto l'attività;
- chilometri percorsi;
- tipologia di mezzo utilizzato.

Tali atti costituiranno documenti indispensabili per la liquidazione del contributo.

ART. 8 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE.

L'Ente ----- si impegna a fornire su eventuale richiesta del

Comune l'elenco completo dei volontari delle Sezioni Operative presenti sul territorio di competenza.

Il Presidente dell'Ente ----- assicura l'emanazione di disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, di tutte le norme nazionali e regionali in materia di volontariato/promozione sociale, oltre che di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 9 - CONTRIBUTO.

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, il Comune di Gaiole in Chianti, impegna una spesa per l'esclusivo rimborso delle spese sostenute per l'attività di trasporto, che deve svolgere l'associazione nel periodo dal 16.09.2024 al 10.06.2025, pari a €/Km 0,94 e quindi complessivi € 6.768,00. L'importo stimato è calcolato sulla base dei rimborsi chilometrici indicati nelle Tabelle previste dall'Automobile Club Italia (ACI), comprensivo delle spese di personale e delle spese generali, maggiorato delle spese supplementari per la pulizia e sanificazione delle vetture utilizzate per effettuare il servizio.

L'importo complessivo effettivo delle spese rendicontate sarà corrisposto all'Ente ----- rappresentata dal presidente protempore, Sig. - -----, entro il mese successivo (Luglio) di conclusione dell'attività di trasporto scolastico dietro presentazione dell'Allegato A di cui all'art. 7 salvo se altri.

Qual'ora per motivi legati allo svolgimento del servizio, si rendesse necessario l'acquisto di attrezzature/mezzi e che gli stessi fossero ritenuti da inserire nell'elenco dei rimborsi, l'Associazione dovrà ottenere

preventivamente il nulla osta da parte dell'Ente.

L'Associazione/Ente, qualora l'attività da svolgere durante il periodo di convenzione prevedano spese eccedenti rispetto all'importo previsto, le stesse devono preventivamente acquisire il nulla osta dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE CONDIZIONI FINALI E CONCLUSIVE.

La presente convenzione ha una validità di 9 mesi, fino al 10.06.2025. (salvo proroga per ulteriori 3 mesi).

Eventuali modifiche devono essere concordate fra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Qualora intervenissero, durante il periodo di validità, modifiche legislative in materia, sarà possibile, di comune accordo, procedere alla revisione della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento; nel caso sarà corrisposto all'Associazione il contributo rapportato al periodo di servizio effettuato.

L'Ente ----- contraente, dal momento della stipula del presente contratto assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96) impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad esso connessi.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in assoluto ai sensi del punto 27-bis della tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, essendo L'Ente -----, un'organizzazione non lucrativa di utilità;

Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e sono esenti dall'imposta di registrazione in base all'art. 8 comma 1 e 2 della legge n. 266 dell'11.08.1991;

Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto non sono soggette agli accertamenti per la lotta alla mafia, ai sensi dell'art. 1, Capo I del D.P.R. 03.06.1998 n. 252.

E' vietata la cessione del presente atto.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 seconda comma del D.P.R. 263.04.1986 n. 131.

Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui all'art. 1 lettera b) del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche e ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

La data di stipula della presente convenzione, composta da numero dodici pagine dattiloscritte, si intende quella di apposizione della firma digitale da parte del secondo soggetto firmatario.

Comunale di Gaiole in Chianti Il Presidente dell'Associazione

P.Ed. Silvia Bonucci
